

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 17781/2026
Roma, lì, 18/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
Angelo Costanzo - Presidente - Sent. n. sez. 338/2026
Anna Criscuolo CC - 22/04/2026
Riccardo Amoroso - Relatore - R.G.N.9712/2026
Stefania Riccio
Giuseppe Biondi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 02/02/2026 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] che ha concluso per
l'annullamento della ordinanza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 gennaio 2026 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di [REDACTED] per il delitto di maltrattamenti ai danni della propria madre [REDACTED]

Il Tribunale, previa conferma del quadro indiziario basato su plurime fonti di prova (le dichiarazioni della persona offesa, il riscontro dell'intervento operato dai Carabinieri in data 27 dicembre 2025, il referto medico, le dichiarazioni rese dalla

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6384299dd4dea512b
Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74



figlia della persona offesa, sorella dell'indagato), ha ritenuto che la parziale rivisitazione delle prime dichiarazioni rese da parte della persona offesa non inficia la sua attendibilità con riguardo alla gravità degli indizi rispetto a condotte che seppure ridimensionate conservano la loro rilevanza come atti di maltrattamenti.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [REDACTED] ha richiesto l'annullamento del provvedimento articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla dedotta nullità dell'ordinanza cautelare, per mancata nomina del difensore di ufficio e per l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 293, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del mancato avviso del deposito dell'ordinanza previsto dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, si censura il richiamo operato dalla ordinanza del Tribunale all'orientamento di legittimità secondo cui la violazione dell'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia rappresenta una mera irregolarità, atteso che nel caso in esame tale omissione si è aggiunta a quella della mancata nomina del difensore di ufficio, con la conseguente violazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

2.2. Con il secondo motivo censura la valutazione in tema di gravità indiziaria, che è stata desunta dalla valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, smentite dalle successive dichiarazioni rese sempre dalla medesima che dopo aver dichiarato in data 27 dicembre 2025 di aver subito violenze fisiche "in tre occasioni", di cui la prima subito dopo alcuni giorni dall'uscita dal carcere e la seconda a casa dell'altra figlia, nelle successive dichiarazioni rese il 29 dicembre ha riferito che appena uscito dal carcere il figlio aveva avuto un atteggiamento pacifico e che a casa della figlia non aveva subito alcuna violenza fisica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo ripropone una questione di nullità dell'ordinanza cautelare che è manifestamente infondata.

Innanzitutto, va rilevato che la nomina del difensore di fiducia è intervenuta prima dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi nei termini di legge, sicchè l'omessa nomina del difensore di ufficio non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa rispetto agli atti difensivi ritualmente svoltisi successivamente all'applicazione dell'ordinanza cautelare.



Il procedimento di esecuzione della misura cautelare regolato dall'art. 293 cod. proc. pen prevede al comma 1 che nella fase dell'esecuzione gli agenti incaricati di eseguire la misura devono dare comunicazione all'indagato dei suoi diritti, tra cui anche quello di nominare un difensore di fiducia.

L'art. 294 cod. proc. pen., che regola l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, stabilisce al comma 1-*bis* che al giudice compete in ogni caso verificare se all'imputato in stato di custodia cautelare o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.293, comma 1, cod. proc. pen. e che, in caso contrario, è il giudice che procede all'interrogatorio a provvedere a dare o completare le comunicazioni e le informazioni ivi indicate.

Considerato che l'interrogatorio si è svolto con l'assistenza del difensore di fiducia e che nulla è stato dedotto o eccepito con riferimento a tale profilo nel corso dell'interrogatorio stesso, risulta evidente come nessuna concreta lesione dei diritti di difesa si sia verificata, avendo l'indagato provveduto a nominare un difensore di fiducia dal quale è stato assistito già durante lo svolgimento dell'interrogatorio e nulla essendo stato eccepito in relazione alla facoltà di prendere tempestiva visione degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare.

Con riguardo all'omessa nomina del difensore di ufficio va rilevato che il ricorrente non chiarisce quanto tempo sia decorso dall'esecuzione della misura rispetto alla intervenuta nomina del difensore di fiducia.

Ma in ogni caso, anche ove l'indagato fosse rimasto senza assistenza di un difensore per un tempo indefinito nei giorni successivi all'esecuzione della misura, tale ritardo non ha comportato alcuna violazione delle facoltà riconosciute al difensore, essendosi l'interrogatorio di garanzia svolto ritualmente nei termini di legge e con l'assistenza del difensore di fiducia tempestivamente nominato.

Va considerato che la nomina del difensore di ufficio deve essere disposta sempre che l'indagato non sia già assistito da un difensore di fiducia, e che ove si renda necessaria la nomina del difensore di ufficio questa va disposta immediatamente a norma dell'art. 293, comma 1-*ter*, cod. proc. pen.

Si tratta di un adempimento che è funzionale all'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare che deve essere dato al difensore per consentirgli di esaminare gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare in vista dell'interrogatorio.

Conseguentemente ammesso pure che si sia verificato un intervallo temporale, di durata non precisata, tra l'esecuzione della misura e la nomina del difensore di fiducia, durante il quale l'indagato sia rimasto privo di un difensore, i termini di legge previsti per l'espletamento dell'interrogatorio non hanno subito alcun ritardo rilevante, essendosi tale atto svolto prima della scadenza del termine



ultimo perentorio previsto dalla legge che, nel caso di misure non detentive - come nel caso di specie - è di giorni dieci dall'esecuzione della misura.

In ogni caso, va ribadito che l'inosservanza della tempistica per gli adempimenti esecutivi della misura cautelare, improntata alla massima celerità in ragione dell'interesse dell'indagato "*in vinculis*" al più sollecito svolgimento dell'interrogatorio che rappresenta il momento cruciale dell'impegno difensivo teso a fare emergere la versione dei fatti dal punto di vista dell'accusato, integra comunque soltanto una mera irregolarità e non può essere causa di nullità o di perdita di efficacia della misura cautelare ove non risultino violati i termini perentori stabiliti per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, essendo prevista dall'art. 302 cod. proc. pen. solo in tale caso la perdita di efficacia della misura cautelare.

Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26798 del 2005, a prescindere dalle conseguenze del ritardo nella notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare che incide solo sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione, è essenziale per la validità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., che tale atto sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del pubblico ministero e degli atti con essa presentati, al fine di consentire alla difesa il pieno esercizio delle proprie facoltà già nell'interrogatorio.

La nullità che ne deriva è a carattere intermedio ed è dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, e comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., atteso che secondo costante giurisprudenza, la mancanza, la tardività ed altresì la nullità dell'interrogatorio di garanzia non inficiano a ritroso la legittimità dell'ordinanza applicativa, ma comportano la perdita di efficacia della disposta misura, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349; Sez. 6, n. 13309 del 22/02/2018, Miceli, Rv. 272734).

Nel caso di specie il difensore di fiducia nel corso dell'interrogatorio non ha dedotto alcuna violazione rispetto al preventivo deposito degli atti ed alle facoltà di prenderne visione, sicchè anche sotto tale profilo non è ravvisabile alcuna nullità dell'interrogatorio in grado di incidere sull'efficacia della misura cautelare a norma dell'art. 302 cod. proc. pen.

2. Inammissibile per genericità è il secondo motivo dedotto in punto di gravità indiziaria.

Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è



ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

Il Tribunale del riesame ha dato puntualmente conto che nelle prime dichiarazioni rese il 27 dicembre 2025, in occasione dell'intervento dei carabinieri allertati dal personale della pasticceria in cui la persona offesa lavorava, dovuto ad una aggressione fisica ad opera del figlio, la predetta aveva parlato di altre due precedenti aggressioni fisiche nel contesto di minacce e offese avvenute dopo la sua scarcerazione nel mese di ottobre 2024, mentre in sede di dichiarazioni rese il 29 dicembre 2025, pur confermando le minacce e gli insulti da circa un anno, ha escluso che vi fossero state altre precedenti aggressioni fisiche.

Nell'ordinanza impugnata, anche con riferimento a tali divergenze dichiarative, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta, essendo stato rilevato che non si è trattato di una ritrattazione ma di una rimodulazione della gravità delle condotte vessatorie comunque confermate e che si sono protratte per circa un anno, al di là del riferimento a percosse e aggressioni fisiche.

Pertanto, è stato anche evidenziato come la sorella abbia comunque confermato che in sua presenza il fratello aveva cercato di aggredire fisicamente la madre e che lei era riuscita a fermarlo, così da escludere una radicale smentita dell'episodio riferito dalla persona offesa.

Ma soprattutto nel ricorso risulta carente un confronto effettivo con la valutazione operata in modo logico nell'ordinanza impugnata in merito alla radicale assenza di intenti calunniatori della madre verso il figlio, ritenuta all'opposto propensa a minimizzare la gravità dei fatti per il legame affettivo con il figlio, essendo stata del tutto ignorata dal ricorrente anche la circostanza, coerentemente valorizzata dal Tribunale, che non è stata la persona offesa a



richiedere l'intervento dei carabinieri in occasione della violenta aggressione del 27 dicembre avvenuta sul luogo di lavoro e che nemmeno in tale occasione ha comunque deciso di sporgere querela contro il figlio.

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Riccardo Amoroso

Il Presidente
Angelo Costanzo

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

